

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”

**DIPARTIMENTO DI
“LETTERE LINGUE ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE”**

CORSO DI LAUREA IN

“LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE”

Classe di laurea L11
LINGUE E CULTURE MODERNE

REGOLAMENTO DIDATTICO

a.a. 2019-2020

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Laurea in “Lingue, Culture e Letterature Moderne” (classe L11), secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013; adeguato al nuovo Statuto di Ateneo; modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015, n. 430 del 22 febbraio 2016 e n. 2224 del 15.07.2016), nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, l’organo collegiale competente è il Consiglio di Interclasse in Lingue e Letterature straniere (d’ora in poi Consiglio di Interclasse), che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (D.R. n. 423 del 04.02.19) e dall’art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 – Obiettivi formativi e profili professionali

Caratteristiche e obiettivi

La laurea in “Lingue, Culture e Letterature Moderne” fornisce competenze teoriche, metodologiche e applicative nelle aree delle lingue, culture e letterature e straniere moderne, oltre che competenze relative alla lingua, letteratura e cultura italiana. Il laureato in “Lingue, Culture e Letterature Moderne” possiede una padronanza scritta e orale di due lingue straniere, nonché del patrimonio letterario e culturale legato alle due lingue e conoscenze di base nell’ambito della glottodidattica e della didattica delle lingue straniere, delle filologie delle lingue studiate e nell’ambito di discipline artistico-letterarie e storico-filosofiche.

L’acquisizione di tali conoscenze, nonché della capacità di applicazione delle suddette conoscenze, consente al laureato in “Lingue, Culture e Letterature Moderne” di accedere ad attività lavorative che richiedono:

- 1) familiarità con la cultura, la civiltà, la letteratura di cui le lingue studiate sono espressione;
- 2) capacità di scambi linguistici e culturali nel campo della produzione culturale e della traduzione, divulgativa e promozionale, letteraria, editoriale;
- 3) competenze tecniche e metodologiche e capacità di analisi sorretta da un approfondimento delle strutture morfo-sintattiche sia nella lingua orale che in quella scritta nell’ambito di almeno due lingue straniere e delle loro rispettive culture e letterature, oltre alla lingua e letteratura italiana;
- 4) competenze metodologiche di base relative alla glottodidattica e linguistica;
- 5) mentalità aperta e flessibile predisposta alle variegata realtà culturali e nazionali.

Sbocchi lavorativi e ambiti occupazionali

Il laureato in “Lingue, Culture e Letterature Moderne” in quanto esperto nel settore delle letterature, lingue, culture straniere può fornire consulenze linguistiche in vari settori (editoria, attività artistico-culturali, di promozione letteraria, di giornalismo), lavorando presso enti locali, istituzioni, centri di ricerca, musei, nei settori promozionali o in connessione con l’estero.

Il laureato dimostra ampia padronanza di strumenti bibliografici, banche dati linguistiche, che gli permettono di collaborare a strutturare un percorso di apprendimento; possiede altresì la scioltezza comunicativa e la competenza lessicale e morfosintattica che lo rendono competente in una situazione comunicativa, anche nei primi approcci legati eventualmente ad una futura professione docente (la laurea consente l’accesso alle lauree magistrali specifiche e al relativo percorso formativo postlaurea).

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione al Corso

1. Per iscriversi al Corso di Laurea in “Lingue, Culture e Letterature Moderne” gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di

altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, o del diploma di scuola media secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo, o nel caso l'anno integrativo non sia stato attivato, del debito formativo assegnato.

2. È comunque richiesta una buona cultura generale di base, consistente in una buona capacità di esprimersi e argomentare in italiano scritto e orale, con conoscenze di storia, di letteratura e cultura italiana ed europea; è altresì richiesta una buona capacità di leggere e comprendere in maniera critico-analitica testi di vario genere.

3. Il livello di conoscenze posseduto dagli studenti immatricolati viene verificato entro l'inizio del secondo semestre, in uno o più appelli, mediante la somministrazione del test dei "Saperi essenziali", obbligatorio ma non selettivo, finalizzato a valutare la loro preparazione iniziale e a prevedere eventuali interventi di recupero nel corso del primo anno accademico. Affinché tutti gli studenti riescano ad assolvere l'obbligo dell'accertamento, possono essere organizzate altre prove e modalità di verifica entro la fine del primo anno. Sono esonerati dal test gli studenti provenienti dalla stessa classe di laurea L-11 o delle classi in Lingue e culture per il Turismo e la Mediazione internazionale (L-12), Comunicazione linguistica e interculturale (L-12), Lettere (L-10), Scienze dei Beni culturali (L-1), Filosofia (L-5), Scienze Storiche e Sociali (L-42) che abbiano già superato il test.

4. Il Consiglio di Interclasse delibera in merito agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), cioè alle attività di recupero a cui lo studente che non ha superato il test è tenuto a partecipare. Lo studente che non abbia avuto modo di frequentare le attività di recupero, può considerare estinto il debito formativo qualora entro l'iscrizione al secondo anno abbia superato due esami di cui almeno uno annuale. Affinché tutti gli studenti riescano a colmare le lacune accertate, possono essere organizzate altre modalità di recupero (frequenza di seminari, materiale bibliografico in aggiunta a quello previsto dal programma di alcuni insegnamenti, ecc.). Le lacune individuate non precludono l'iscrizione al secondo anno ma dovranno essere colmate entro il primo anno di corso. Anche l'estinzione del debito formativo è perciò obbligatoria. Se lo studente non avrà ottemperato agli obblighi richiesti non potrà sostenere gli esami del secondo anno.

5. Sul sito Web (<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/elia/Studenti/saperi-essenziali>) del Dipartimento di "Lettere, lingue, arti. Italianistica e culture comparate" sono più ampiamente indicate le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti e di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA); sono inoltre consultabili alcuni esempi di test.

Art. 4 – Frequenza

1. Per legge, un credito formativo universitario corrisponde a 25 ore; una parte di esse (cfr. art. 8 del presente Regolamento) viene a coincidere con la didattica frontale. La frequenza delle lezioni è pertanto necessaria in quanto il superamento dell'esame e il conseguimento dei relativi CFU presuppongono che gli studenti impiegati a tempo pieno abbiano assistito a tale didattica frontale per almeno tre quarti delle lezioni.

2. Gli studenti non frequentanti sono tenuti a prendere contatto con i docenti delle discipline non frequentate per concordare un programma integrativo.

3. Per accertare il rispetto della frequenza, il docente adotta i mezzi di constatazione delle presenze ritenuti didatticamente più idonei, nel rispetto della normativa generale.

4. Si considera frequentante lo studente che abbia partecipato ad almeno il 75% delle lezioni.

5. Gli studenti, anche fuori corso, devono sostenere unicamente all'interno del proprio Corso di Studio gli esami delle discipline curriculari eventualmente presenti in più Corsi di studio.

Art. 5 – Piano di Studio

1. Il Corso di Studio ha la durata di tre anni accademici.

2. Il Manifesto degli Studi definisce:

a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, l'eventuale articolazione in moduli e l'indicazione degli insegnamenti di Base e degli insegnamenti Caratterizzanti;

b) i CFU assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU sono riportate nel presente Regolamento.

3. Il Corso di Studio in "Lingue, Culture e Letterature Moderne" comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative di base;

b) attività formative caratterizzanti;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività a scelta dello studente;

e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;

f) attività formative per tirocini formativi, per le abilità informatiche.

4. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, con i relativi CFU assegnati, e i nominativi dei docenti titolari, è pubblicizzato sul sito del Corso di Studio e può subire variazioni durante il triennio accademico previsto per la revisione del Regolamento (art. 2, c. 6), sulla base dei carichi didattici attribuiti ai docenti e del relativo pensionamento degli stessi.

5. Sono titolari e responsabili di attività formative i docenti di ruolo, i ricercatori universitari, i professori a contratto.

Il Consiglio di Interclasse ha predisposto un piano di studi organizzato in sei anni, anziché in tre, che consenta agli studenti impegnati a tempo parziale, di acquisire i CFU in tempi diversificati e comunque superiori rispetto a quelli previsti dal piano di studi ufficiale

Art. 6 – Cambio di corso nel caso di insegnamenti sdoppiati

1. Gli insegnamenti del Corso di Studio sono di norma sdoppiati, quando ricorrano le condizioni di numerosità previste dalla normativa vigente.

2. Gli studenti (in corso e fuori corso) sono assegnati a ciascun insegnamento sdoppiato secondo criteri organizzativi predisposti dal Corso di Studio.

Art. 7 – Propedeuticità

1. Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità:

Per sostenere l'esame di:	è necessario aver sostenuto:
Letteratura italiana	Analisi, interpretazione e redazione di testi (prova scritta)
Letteratura 1	Cultura Lingua e traduzione – 1 anno
Letteratura 2	Letteratura 1 Lingua e traduzione – 2 anno
Lingua e traduzione – 2 anno	Lingua e traduzione – 1 anno
Lingua e traduzione – 3 anno	Lingua e traduzione – 2 anno

2. Si specifica che in tutti gli insegnamenti di Lingua e traduzione, la prova parziale scritta è propedeutica all'orale. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle propedeuticità indicate nel presente articolo anche laddove sostengano gli esami in Erasmus.

Art. 8 – Insegnamenti di Lingua e traduzione

1. Il CFU per le attività di Lingua e traduzione e tutti gli altri insegnamenti linguistici (come il modulo di Analisi, interpretazione e redazione di testi), prevede 5 ore di didattica frontale. Le attività di lettorato, eventuali attività sulla piattaforma e-learning e attività di studio individuale

completano il monte ore totale, di 25 ore per CFU. Per tutti gli altri insegnamenti che non siano quelli linguistici, le ore di didattica frontale sono fissate a 8 ore per CFU.

2. Gli insegnamenti linguistici rinviano indicativamente ai livelli di conoscenza linguistica, in partenza e in uscita, del **QCER (Quadro comune europeo di riferimento – CEFR)**, a cui si aggiungono anche altre competenze. Con l'eccezione della lingua araba, per cui non sono validi i livelli del QCER, gli studenti raggiungono un livello orientativo di conoscenza linguistica pari a B2 al termine di due annualità; al termine del triennio formativo gli studenti raggiungono un livello pari al C1.

Art. 9 – Lettorato

1. Gli insegnamenti di Lingua e traduzione prevedono una quota di ore a supporto della didattica, tenute da CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici), ovvero da personale madrelingua qualificato, nel rispetto delle indicazioni previste in materia dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

2. Il lettorato si sviluppa in modo costante e continuativo durante l'anno, offrendo un fondamentale supporto linguistico, anche attraverso l'uso dei laboratori multimediali, di piattaforme e-learning, per l'apprendimento di una lingua straniera.

3. Il lettorato si svolge sotto la responsabilità didattica e il coordinamento del docente titolare del rispettivo insegnamento di lingua e traduzione. Il CEL e gli esperti culturali collaborano a tutte le attività previste dall'insegnamento di lingua e traduzione.

4. La frequenza ai lettorati è fortemente consigliata.

Art. 10 – Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo convenzionale.

2. I docenti possono utilizzare nella loro attività didattica i supporti informatici e telematici che ritengano più idonei, ivi compresa la piattaforma e-learning di Dipartimento, sempre nel rispetto del monte ore del carico didattico loro assegnato.

Art. 11 – Verifiche di profitto

1. Gli esami orali consistono in quesiti relativi ad aspetti teorici e disciplinari. Gli esami scritti consistono in esercizi, traduzioni e composizione: per operare correttamente lo studente necessita non solo di avere le conoscenze teoriche disciplinari e di averle comprese, ma anche di saperle applicare. Dovrà inoltre dimostrare di possedere un'adeguata proprietà di linguaggio in lingua italiana e in lingua straniera.

2. La validità di un programma di esame è pari a tre anni accademici (una coorte). Oltre tale durata si rende necessaria l'attualizzazione degli obiettivi formativi e didattici.

3. Lo studente è tenuto ad iscriversi alle prove di verifica tramite il servizio di segreteria on-line Esse3.

4. Le prove scritte mettono gli studenti in grado di comprendere, tradurre (per le lingue e traduzioni) e produrre testi ben strutturati e articolati su argomenti complessi; gli studenti dovranno mostrare consapevolezza e piena padronanza delle strutture morfologiche e sintattiche dell'italiano moderno e delle lingue oggetto di studio, esprimendosi con efficacia discorsiva.

5. La prova scritta di "Analisi, interpretazione e redazione di testi" si articola come segue:

I ANNO – DURATA 3 ORE – DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA

- 1) Riassunto di un testo in prosa
- 2) Commento di un testo poetico

6. Le prove di Lingua e traduzione si articolano come segue nelle varie annualità, fatte salve eventuali specificità legate a ciascuna lingua.

I ANNO - DURATA 3 ORE - DIZIONARIO MONOLINGUE*

1) Comprensione di un testo autentico 2) Produzione scritta: breve composizione, lettera o curriculum vitae (in alternativa: esercizi di riformulazione/trasformazione) 3) Esercizi di verifica strutturale (lessico e morfosintassi) 4) Traduzione in italiano 5) Traduzione dall'italiano.

II ANNO - DURATA 4 ORE - DIZIONARIO MONOLINGUE*

1) Comprensione di un testo autentico 2) Riassunto o produzione scritta 3) Esercizi di verifica strutturale (lessico e morfosintassi) 4) traduzione dall'italiano 5) traduzione in italiano.

III ANNO - DURATA 4 ORE - DIZIONARIO MONOLINGUE E/O BILINGUE (A discrezione del docente)

1) traduzione in italiano 2) traduzione dall'italiano 3) Produzione scritta La struttura delle prove scritte è uguale per ogni curriculum e la specificità curriculare può essere espressa attraverso la scelta opportuna dei testi proposti per l'esame.

* Ad eccezione dell'arabo, per cui è consentito l'uso del dizionario bilingue.

7. Lo studente che ha superato la prova scritta degli insegnamenti di lingua e traduzione è tenuto a svolgere la prova orale, concludendo così l'esame, entro la medesima sessione dell'anno accademico successivo. In caso contrario è tenuto a rifare la prova scritta.

8. Per quanto riguarda il riconoscimento dell'attività di tirocinio, attività formativa obbligatoria, i risultati ottenuti vengono verificati attraverso attestati di frequenza e relazioni sulla attività svolta.

9. I CFU acquisiti hanno, di norma, validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CI dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 12 – Modalità didattiche differenziate per studenti non impegnati a tempo pieno (NTIP)

1. Coloro che scelgono lo status di studente non impegnato a tempo pieno (NTIP) hanno a disposizione un percorso articolato in 6 anni.

2. Allo studente è data la facoltà di modificare il proprio status al momento di iscrizione agli anni successivi.

Art. 13 – Riconoscimento delle attività a scelta dello studente

1. Il numero di CFU previsti per le attività a scelta dello studente è 12.

2. Le attività a scelta mirano ad ampliare il campo di conoscenze e di esperienze dello studente, attraverso l'approfondimento di specifici aspetti disciplinari ovvero la partecipazione a iniziative di tipo culturale promosse dalle istituzioni che operano sul territorio.

3. Per le attività formative a scelta, almeno 6 crediti devono essere utilizzati per un esame, da scegliere all'interno dei Corsi di Laurea triennale, preferibilmente coerente con il proprio curriculum. Lo studente può utilizzare i crediti a sua disposizione nell'ambito degli insegnamenti delle Lauree triennali attivate nell'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi.

4. Le discipline attivate nel Corso di Laurea in Lingue, Culture e Letterature Moderne non possono essere sostituite con discipline recanti la stessa denominazione impartite in altri Corsi di Studio.

5. Tra le attività a scelta non è possibile reiterare un esame già superato.

6. Eventuali crediti residui possono essere utilizzati per ulteriori esami, oppure per attività libere (laboratori, seminari, convegni, *stages*), promosse dal Consiglio di Interclasse. È possibile convalidare attività svolte al di fuori dell'offerta formativa o diverse da quelle proposte dal Corso di Studio purché attinenti al percorso formativo.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Piano di Studio vengono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 14 – Attività di *stage*/tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. L'esperienza diretta sul campo consente la sperimentazione concreta dei saperi disciplinari acquisiti nelle attività formative curriculari e mira a sviluppare, oltre alle capacità tecniche, le competenze linguistiche, progettuali e relazionali. Tali attività sono pubblicizzate mediante la pubblicazione sulla pagina web del Corso di Studio o del dipartimento.

2. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nella misura di 25 ore per CFU.

3. Gli studenti possono scegliere i tirocini fra quelli proposti dal Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate (o dall'Ateneo, purché coerenti con il proprio progetto formativo) oppure chiedere di attivare una nuova convenzione, in Italia o all'estero, proponendo un progetto di tirocinio. Sarà compito del Consiglio di Interclasse valutare la proposta e la sua coerenza con il progetto formativo del Corso, delineare i compiti e le attività da svolgere e individuare il tutor interno, per poter avviare una nuova convenzione. Le convenzioni vengono approvate dal Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate.

4. Il tutor della struttura ospitante compilerà un giudizio di valutazione dell'attività svolta dallo stagista e dei risultati conseguiti.

5. È compito del tutor interno, individuato dal Consiglio di Interclasse, valutare nel complesso la qualità formativa dello stage effettuato dallo studente, alla luce della relazione del tutor della struttura ospitante e di uno o più colloqui con lo studente.

Art. 15 – Modalità per la mobilità degli studenti

1. Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, l'Università promuove e favorisce periodi di studio all'estero presso Università e istituzioni legalmente riconosciute.

2. La Giunta/Consiglio di Interclasse riconosce l'attività formativa svolta all'estero e assegna i relativi ECTS/CFU agli studenti "in entrata" e "in uscita" secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo della mobilità internazionale. Si riconosce altresì l'attività formativa svolta all'estero, nell'ambito di altri programmi internazionali di mobilità approvati, secondo le modalità indicate nelle relative convenzioni bilaterali.

3. La Giunta/Consiglio di Interclasse delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e propone al Senato Accademico l'equipollenza dei titoli accademici ivi conseguiti, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

4. Nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca presso Università e istituzioni riconosciuti dall'Unione Europea, lo studente può essere assegnatario di una sola borsa di studio per soggiorno all'estero per un massimo di dodici mesi, durante l'intero curriculum di studi secondo le modalità e con le eccezioni previste dall'art. 33 commi 5, 6 e 7 del RAD.

5. L'Ufficio Erasmus di Ateneo gestisce le formalità amministrative (bando, graduatorie, contratto individuale, certificati di arrivo e partenza, relazione finale, erogazione del contributo). Il Coordinatore Erasmus del Dipartimento di Lettere Lingue e Arti e la Commissione Erasmus gestiscono invece le pratiche relative alla didattica (Learning Agreement e relative modifiche, piani di studio, riconoscimento degli esami sostenuti), che vengono infine vagliate dalla Giunta/Consiglio di Interclasse per la relativa delibera.

6. Gli studenti possono contattare i docenti proponenti del proprio scambio per avere informazioni e assistenza didattica specifici.

7. Lo studente all'estero non può effettuare in autonomia cambi relativi al learning agreement senza prima essere autorizzato dall'Ufficio competente. Scelte compiute dallo studente in autonomia e sprovviste di autorizzazione non saranno automaticamente convalidate.

7. Lo studente che sostiene l'esame all'estero deve ottenere il totale di crediti necessario perché l'esame sostenuto possa essere convalidato. Non sono previsti riconoscimenti parziali per le attività formative svolte all'estero, secondo la normativa Erasmus.

Art. 16 – Programmazione didattica

1. Il periodo per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio è stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Interclasse e illustrato tramite pubblicazione sul sito del dipartimento alla voce "calendario didattico".

2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti. Gli esami di profitto, nel rispetto delle propedeuticità, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per il corso di laurea possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

3. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

4. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Corso di Studio, gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico, il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica, nonché quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Coordinatori mediante l'affissione in appositi albi e mediante la pubblicazione sulla pagina web del Corso di Studio ovvero sulla pagina web personale dei docenti in tempi congrui all'informazione della popolazione studentesca.

5. Le date degli esami di profitto e delle prove di verifica sono stabilite entro il 30 settembre. Due degli otto appelli stabiliti secondo quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo, ricadono nei periodi di lezione (novembre e aprile) e non prevedono prove scritte.

6. Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

7. Ogni docente è tenuto all'aggiornamento della propria pagina sul sito dei corsi di studio, indicando orari di ricevimento ed eventuali variazioni, programmi di insegnamento ed eventuali altre comunicazioni.

Art. 17 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale consiste in una relazione a carattere teorico e/o applicativo, il cui argomento è scelto nell'ambito delle discipline curriculari. Tale relazione è intesa a verificare il possesso di spirito critico e di capacità di analisi, oltre che le competenze linguistico-espressive e l'autonomia nello sviluppo di percorsi di ricerca.

2. I laureati del triennio devono essere in grado di riconoscere e analizzare testi e documenti (storici, letterari, teatrali, artistici) nelle loro forme, codici, generi, registri linguistici, varianti diatopiche, laddove presenti, riconoscendo rapporti intertestuali; ma devono altresì saper analizzare

i singoli fenomeni collocandoli nel loro contesto storico-geografico e culturale, nell'evoluzione della storia idee e delle correnti di pensiero.

3. Devono inoltre dimostrare di sapersi servire di strumenti bibliografici tradizionali o multimediali, di banche dati, strumenti e software di supporto per la traduzione, per l'approfondimento linguistico e storico-culturale. Devono infine saper riconoscere la funzione comunicativa che sottende al testo, per poterlo poi eventualmente ricollocare in un contesto culturale diverso.

4. La prova finale del corso di laurea in "Lingue, Culture e Letterature Moderne" è redatta dallo studente sotto la supervisione di un docente.

5. Per la definizione del tema da sviluppare in tale lavoro, lo studente ha facoltà di optare per un argomento attinente a una o più delle discipline previste dal piano di studi (tra queste si intendono comprese anche le discipline inserite fra le attività formative a scelta dello studente), individuandolo liberamente oppure scegliendolo in una rosa di proposte avanzate dal docente supervisore.

6. Alla tesi di laurea sono attribuiti 6 crediti.

7. La tesi di laurea potrà essere scritta in italiano o nella lingua straniera studiata come prima o seconda lingua. Se redatta in italiano, sarà corredata da una rielaborazione in una delle suddette altre lingue. Se redatta in lingua straniera, sarà corredata dalla rielaborazione in italiano.

8. Per accedere alla prova finale lo studente deve presentare alla segreteria studenti del Consiglio di Interclasse il modulo di richiesta di tesi di laurea, allegando una dichiarazione del docente guida di disponibilità a seguire l'attività di tesi almeno 6 mesi prima della seduta di laurea. Al momento della richiesta lo studente deve aver acquisito almeno 90 crediti.

9. Di norma il docente guida deve essere un professore ordinario, associato o un ricercatore del Corso di Studi seguito dallo studente. Il docente guida può essere anche un docente dell'Ateneo titolare di un insegnamento mutuato dallo studente nel corso della sua carriera didattica. Può essere altresì docente guida un docente a contratto in servizio nell'a. a. in cui è sostenuta la prova finale.

10. Il docente guida può revocare l'assegnazione della tesi per gravi motivi o perdurante inattività dello studente.

11. Le tesi sono esaminate da commissioni di docenti. Ad ogni tesi è attribuito un voto che è comunicato allo studente in sede di proclamazione. La proclamazione si svolge in seduta pubblica. I calendari dei candidati sono pubblicati con congruo anticipo sulle bacheche o sul sito web dei corsi di studio.

12. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento per la prova finale.

Art. 18 – Riconoscimento di crediti

1. La Giunta/Consiglio di Interclasse delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero. Delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto.

2. Relativamente al trasferimento degli studenti da un altro Corso di Studio, ovvero da un'altra Università, il Consiglio di Interclasse assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già acquisiti dallo studente, il più possibile coerenti col percorso formativo, secondo criteri e modalità previsti anche dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

4. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Regolamento ministeriale di cui all'art.2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

5. I crediti eventualmente acquisiti e non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono, comunque, registrati nella carriera universitaria dell'interessato. Gli eventuali crediti non corrispondenti a corsi inclusi nel Piano di Studi potranno anche essere impiegati, a discrezione dello studente, per l'accREDITAMENTO delle attività formative a scelta.

6. L'iscrizione agli anni successivi al primo dipende dal numero di CFU posseduti dallo studente al momento di presentazione della pratica. Può essere concessa l'iscrizione al II anno allo studente al quale siano stati riconosciuti almeno 24 CFU di lingua; può essere concessa l'iscrizione al III anno allo studente al quale siano stati riconosciuti almeno 48 CFU di lingua.

7. Nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia possono essere riconosciuti come crediti; possono essere riconosciute anche altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, per un massimo di 12 CFU. In questi casi e in casi concernenti le carriere degli studenti il Consiglio di Interclasse delibera sulle pratiche studenti su indicazioni della Giunta.

Art. 19 – Riconoscimento certificazioni

1. Lo studente può acquisire CFU se in possesso di un certificato di conoscenze linguistiche. Saranno presi in considerazione soltanto gli attestati riconosciuti dal MIUR, e nello specifico:

- Francese: Alliance Française, Camera di Commercio e d'Industria di Parigi, Centre International d'Études Pédagogiques;
- Inglese: Cambridge ESOL, City and Guilds (Pitman), Edexcel/Pearson Ltd., English Speaking Board (ESB), Pearson-LCCI (London Chamber of Commerce and Industry), International English Language Testing System (IELTS), Educational Testing Service (ETS), London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB), Pearson- EDI, Trinity College London (TLC), Department of English, Faculty of Arts, National Qualifications Authority of Ireland (NQAI-ACELS), Ascentis Anglia;
- Spagnolo: Istituto Cervantes, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consorzio Interuniversitario CELU;
- Tedesco: Goethe Institut, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD); Telc Language Test

2. I certificati dovranno essere relativi ai livelli B2, C1 e C2, previsti nel quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. Gli attestati rilasciati dagli Enti certificatori dovranno riportare l'indicazione dei livelli menzionati.

3. Nessuna delle certificazioni linguistiche summenzionate può esonerare in tutto o in parte dallo svolgimento degli esami di Lingua e traduzione previsti dal percorso di formazione.

4. Lo studente può acquisire CFU se in possesso di certificazioni informatiche, nello specifico: certificazioni ECDL (Full o i primi 4 Moduli), IC3, MOS (Microsoft Office Specialist) e EIPASS (Passaporto Informatico Europeo). Le certificazioni possono sostituire - con attribuzione di CFU - l'esame di Abilità informatiche previsto nel piano di studi dell'offerta formativa.

Art. 20 – Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono composte da almeno sette professori di prima e seconda fascia e ricercatori che abbiano ottenuto un incarico di insegnamento nel Corso di Studio. Nelle sedute di laurea triennali, nel caso in cui non sia presente un professore di prima fascia, la Commissione può essere presieduta da un professore di seconda fascia.

2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche docenti di Dipartimenti diversi da quello a cui afferisce il Corso di Studio, senza limitazione numerica. Possono inoltre far parte della Commissione giudicatrice anche docenti a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, come da specifico Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento per contratti, per un massimo di tre docenti per ciascuna commissione.

3. Nel caso di una seduta di laurea con un numero elevato di studenti, la stessa può essere organizzata in più commissioni giudicatrici, nominate dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della normativa prevista dai commi 1 e 2.

Art. 21 – Iscrizione agli anni successivi

Per l'iscrizione al successivo anno del Corso di Studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 22 – Tutela dei diritti degli studenti

1. I diritti e le prerogative degli studenti sono garantite e tutelate a norma dell'art. 36 del RAD vigente e dall'apposito Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti Universitari.

Art. 23 – Valutazione dell'attività didattica

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di Interclasse provvede agli adempimenti relativi alla valutazione della didattica e alla comunicazione dei relativi risultati al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione; secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e con le modalità stabilite dall'ANVUR.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento didattico si rinvia alle norme di legge, allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento

Art. 24 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.